

Statuto Organizzazione "Frammenti di Storia al Femminile"

Titolo I

(Disposizioni Generali)

Capo I (Denominazione e sede)

Art. 1

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Frammenti di Storia al Femminile".
L'Organizzazione ha sede in un Comune della Provincia di Torino.

Capo II (Durata)

Art. 2

La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

Titolo II

(Finalità)

Art. 3

L'Organizzazione è apolitica ed aconfessionale, non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante:

- la creazione di strutture permanenti quali un *Museo della Donna*, una *Biblioteca* e un *Centro raccolta dati*;
- la costituzione di una collezione di reperti attinenti alle attività femminili;
- la raccolta di fondi e il finanziamento di progetti per la costituzione di una raccolta di informazioni, documenti, oggetti, strumenti, manufatti ecc., attinenti alle attività femminili e alla condizione della donna nel corso dei secoli, per conservare e tramandare la memoria storica della donna;
- la promozione della cultura e dell'arte;
- la promozione di attività di vario tipo (corsi, rappresentazioni, mostre, avvenimenti culturali vari) attinenti al tema;
- l'organizzazione, sulle tematiche femminili, di congressi incontri e dibattiti con altre associazioni;
- interventi con azioni di denuncia e/o aiuti materiali, quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, a favore di donne o popolazioni femminili in stato di bisogno.

L'Organizzazione intende anche diventare punto d'incontro con altre donne.

Titolo III

(I Soci)

Capo I (Adesione, recesso, decadimento, esclusione)

Art. 4

Possono diventare soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità sono mossi da spirito di solidarietà e s'impegnano ad accettare quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

Art. 5

Le attività sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti benefici. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6

Il numero di aderenti all'Organizzazione è illimitato.

Art. 7

L'Organizzazione è composta di soci fondatori, ordinari, benemeriti e junior.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Organizzazione nonché coloro che vi avranno aderito anteriormente alla convocazione della prima assemblea dei soci.

Sono soci ordinari le persone fisiche che ne saranno ammesse a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono Soci benemeriti - riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo - coloro i quali concorrono efficacemente con elargizioni notevoli, donazioni all'Organizzazione di materiali, libri, cimeli, documenti importanti oppure che mettano gratuitamente a disposizione dei progetti e delle opere promosse dall'Organizzazione la loro esperienza professionale con consulenze od altro.

Sono soci junior i soci ordinari con età inferiore ai 18 anni.

Art. 8

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa dell'Organizzazione.

Art. 9

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato fatto salvo il diritto di recesso del socio.

Art. 10

L'adesione all'Organizzazione comporta, per il socio maggiorenne, il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Art. 11

Chi desideri aderire all'Organizzazione: deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione corredata della dichiarazione di condividere le finalità dell'Organizzazione e dell'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione in ordine alle domande di adesione entro 60 giorni dal loro ricevimento (a tale periodo si applica la norma circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); In caso di reiezione, sempre si esprime anche l'Assemblea dei Soci.. Sull'eventuale rigetto della domanda l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 13

Subito dopo il versamento della quota associativa il Consiglio Direttivo dispone l'iscrizione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Art. 14

La qualità di socio si perde per:

a) recesso; b) decadenza a causa di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi tre mesi dal sollecito scritto; c) per esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi della Organizzazione o di persistenti violazioni agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. L'esclusione di un Socio è deliberata dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendogli facoltà di replica con lo stesso mezzo.

Art. 15

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 16

Il recesso da parte dei soci può essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento; tale recesso (salvo che si tratti di giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la comunicazione del recesso.

Capo II (Gli obblighi ed i diritti)

Art. 17

I Soci sono obbligati a:

a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi della Organizzazione; c) versare la quota associativa annua entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 18

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'organizzazione ed all'Assemblea. Quelli che hanno compiuto i 18 anni hanno diritto di voto attivo e passivo per la nomina delle cariche sociali e per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni.

In presenza di opportuni accordi e disposizioni, i Soci avranno diritto di visitare gli eventi espositivi, di frequentare la biblioteca, di partecipare alle varie manifestazioni Sociali e di fruire di sconti sulle pubblicazioni edite a cura della Organizzazione.

Titolo IV

(Gli Organi)

Capo I (L'Assemblea)

Art. 19

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, (del Segretario), del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori.
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- c) delibera sulla Relazione allegata al bilancio
- d) delibera sulla esclusione dei Soci
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- f) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Organizzazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio
- i) delibera su ogni altro argomento che sia posto all'ordine del giorno
- j) all'occorrenza potranno essere convocate delle Assemblee straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da almeno 3 consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Torino.

La Convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione (sia di prima che di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Organizzazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In difetto di convocazione saranno comunque valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le 20 unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno 1 volta e con evidenza, anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Organizzazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Organizzazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Organizzazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Organizzazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Organizzazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. È comunque facoltà dei presenti designare altro membro del Consiglio Direttivo oppure qualsiasi altro Aderente all'Organizzazione od anche persona esterna all'Organizzazione.

Capo II (Il Consiglio Direttivo)

Art. 20

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Organizzazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua elezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione nominando il primo fra i non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Organizzazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti
- c) la proposta di ammissione alla Organizzazione di nuovi aderenti
- d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o in parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

Propone all'Assemblea, un anno per l'altro, l'entità della quota associativa annua e riconosce la qualifica di Socio Benemerito.

Propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi contemplati nel presente Statuto.

Redige eventuali regolamenti interni e loro variazioni, nonché emette disposizioni concernenti l'attività dell'organizzazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Costituisce e nomina Comitati di Studio o analoghi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera o fax o telefonicamente, indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti

almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato mediante telegramma, telefax o avviso telefonico confermato, con preavviso di 24 ore.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle adunanze dell'Organizzazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e da un Segretario.

Capo III (Il Presidente)

Art. 21

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Organizzazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Organizzazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e di norma presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, con la collaborazione del Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni

Il Presidente può essere rieletto.

Capo IV (Il Vicepresidente)

Art. 22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Capo V (Il Tesoriere)

Art. 23

Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo cura la gestione della cassa dell'Organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Ha inoltre il compito di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.

Capo VI (Il Segretario)

Art. 24

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Organizzazione e di assistere il Presidente nelle varie operazioni relative alla vita

dell'Organizzazione.

Capo VII (Revisore dei Conti)

Art. 25

Viene eletto dall'assemblea un membro quale Revisore dei Conti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata della carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

Redige una relazione della sua attività con particolare riferimento alle verifiche effettuate in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Capo VIII (Il Collegio dei Probiviri)

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è l'organo dell'Organizzazione a cui compete la risoluzione delle controversie tra l'Organizzazione ed i suoi Soci ovvero tra i Soci, per questioni e controversie comunque attinenti ovvero connesse alla interpretazione od attuazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organizzazione ovvero degli atti degli organi associativi.

La deliberazione del Collegio dei probiviri deve venire resa in conformità alla natura ed alle finalità dell'Organizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Colui il quale intenda richiedere l'intervento del Collegio dei probiviri ne fa richiesta scritta al presidente del Collegio, indicando i fatti dei quali si controverte, i soggetti ritenuti coinvolti e le proprie istanze.

Il Presidente del Collegio dei probiviri, ricevuta la richiesta di cui sopra, invita gli altri soggetti coinvolti a produrre le proprie eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro i trenta giorni successivi all'invito.

Il Collegio dei Probiviri può sentire anche soggetti non direttamente coinvolti nel procedimento.

La deliberazione del Collegio dei probiviri è vincolante per ognuna della parti intervenute.

Titolo V

(Le risorse economiche)

Art. 27

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative,
- contributi straordinari degli aderenti,
- da contributi privati,
- contributi dello Stato e di Istituzioni pubbliche
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- donazioni, liberalità e lasciti testamentari
- entrate derivanti da convenzioni
- da ogni eventuale altra entrata od acquisizione, purché compatibili con gli scopi statutari e le finalità delle leggi vigenti in materia.

Art. 28

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Titolo VI

(Gratuità delle prestazioni)

Art. 29

Ogni carica associativa viene ricoperta gratuitamente, usufruendo, quando necessario di un rimborso per le spese autorizzate, giustificate e documentate.

Titolo VII

(Il Bilancio Preventivo e consuntivo)

Art. 30

Gli esercizi dell'Organizzazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo o rendiconto.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente

Titolo VIII

(Le convenzioni)

Art. 31

L'Organizzazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare convenzioni con altri Enti e Soggetti sia pubblici che privati.

Le Convenzioni, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, sono stipulate dal Presidente della Organizzazione.

Copie delle Convenzioni sono conservate, a cura del Presidente, nella sede della Organizzazione Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle Convenzioni.

Titolo IX

(L'Assunzione di Lavoratori dipendenti e autonomi)

Art. 32

L'Organizzazione può assumere dipendenti nel numero strettamente necessario alla realizzazione dei fini istituzionali che saranno deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti saranno disciplinati dalla Legge e dal Contratto collettivo di Lavoro specificato nel Regolamento interno.

I dipendenti saranno assicurati ai sensi di Legge contro le malattie, gli infortuni e per la Responsabilità Civile contro terzi.

Art. 33

L'Organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Le condizioni e la durata della prestazioni saranno deliberate dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Titolo X

(I Rapporti con altri soggetti ed Enti)

Art. 34

L'Organizzazione può cooperare con altri Enti, Organizzazioni e soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 35

E' prevista una particolare attività di cooperazione, collaborazione, sostegno con:

- Associazioni
- Enti
- Organizzazioni

Titolo XI

(Avanzi di gestione e utili)

Art. 36

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo XII

(Scioglimento)

Art. 37

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative operanti in analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Titolo XIII

(Disposizioni finali)

Art. 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.